

DECRETO 23 luglio 2019, n. 108

**Azienda USL Toscana Sud Est. Designazione componente del Collegio sindacale.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1-quater, in base al quale gli organi delle Aziende unità sanitarie locali sono il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale;

- l'articolo 3-ter, comma 3, che dispone che il collegio sindacale duri in carica tre anni e che sia composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) ed in particolare:

- l'articolo 32, il quale prevede che gli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali (USL) siano individuati nell'allegato A della legge stessa;

- l'articolo 35, comma 1, lettera b), il quale prevede il Collegio sindacale quale organo delle aziende unità sanitarie locali;

- l'articolo 41, comma 1, il quale prevede che il Collegio sindacale sia nominato dal Direttore generale sulla base delle designazioni formulate ai sensi dell'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992;

- l'articolo 41, comma 1 bis, il quale prevede che il Presidente della Giunta regionale designi un componente del Collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 3, del decreto delegato, previa deliberazione del Consiglio regionale;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Preso atto che il mandato del Collegio sindacale dell'Azienda USL Toscana Sud Est scadrà in data 4 agosto 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 9 luglio 2019, n. 42 con la quale il sig. Claudio Leoni è stato designato, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 bis, della legge regionale n. 40/2005, quale componente del Collegio sindacale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione del sig. Leoni quale componente del Collegio sindacale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

DECRETA

- di designare, quale componente del Collegio sindacale dell'Azienda USL Toscana Sud Est, il sig. Claudio Leoni.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

*Il Presidente*  
Enrico Rossi

**GIUNTA REGIONALE  
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 22 luglio 2019, n. 931

**Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della l.r. 10/2010.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 2011/92/UE concernente "La valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati";

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la parte seconda del medesimo decreto, nonché gli allegati alla predetta parte seconda;

Visti, in particolare:

- l'art. 27bis del d.lgs 152/2006 che disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale ( PAUR);

- l'art. 29 del d.lgs 152/2006, recante la disciplina del sistema sanzionatorio e, per quanto qui rileva, il comma 3 che dispone in merito all'istruttoria della c.d. "VIA postuma";

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 concernente "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

Visto l'art. 43, comma 6, della l.r. 10/2010 che recita: "Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione

relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente.”;

Ritenuto che l'assoggettamento alla VIA delle attività di cui al precedente capoverso non consenta l'applicazione dell'art. 27 bis del d.lgs 152/2006 in quanto tale norma procedurale è volta alla semplificazione, integrazione e coordinamento del procedimento di VIA con i connessi titoli abilitativi di progetti ancora da realizzare e da assentire, mentre la “VIA postuma” riguarda impianti e attività già in essere;

Ritenuto, quindi, necessario fornire alle strutture regionali competenti linee guida per lo svolgimento della procedura di “VIA postuma” anche in considerazione del carattere residuale delle fattispecie ex art. 43 comma 6 della LR 10/10, che andranno ad esaurirsi nel corso dei prossimi anni, una volta sottoposte a rinnovo le concessioni e le autorizzazioni rilasciate senza la previa sottoposizione delle stesse alla procedura di VIA;

Visto l'art. 65, comma 3, della l.r. n. 10/2010 “Disposizioni attuative delle procedure” che demanda ad una deliberazione della Giunta regionale la disciplina delle modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali;

Visto l'allegato A: “Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs.

152/06 e art. 43, comma 6, della l.r. 10/2010”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto il parere positivo espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 11/07/2019;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. per i motivi espressi in narrativa, di approvare l'allegato A: “Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della l.r. 10/2010”;

2. di stabilire che le disposizioni contenute nell'allegato A, di cui al precedente punto 1, si applicano ai procedimenti di rinnovo avviati a far data dalla pubblicazione del presente atto sul BURT, salvo quanto previsto al successivo punto 3;

3. di stabilire che i procedimenti avviati anteriormente alla pubblicazione del presente atto sul BURT senza l'espletamento delle procedure di VIA sono sospesi fino all'ultimazione delle medesime procedure di VIA secondo le modalità disciplinate nel presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

## Allegato A

Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della l.r. 10/2010"

1. Il proponente presenta alla struttura operativa della Regione Toscana (art. 47 della L.R. 10/2010), l'istanza di VIA postuma corredata:

- a) dalla descrizione nonché dalla rappresentazione grafica e cartografica delle opere e delle attività così come esistenti, sviluppate con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20 del D. Lgs. 152/06;
- b) dallo studio di impatto ambientale. Nell'ambito dello studio di impatto ambientale, per l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli impatti il proponente può fare riferimento agli elementi ricavati dai dati di monitoraggio raccolti con riferimento alle attività esistenti;
- c) dalla sintesi non tecnica;
- d) dall'avviso al pubblico, con i contenuti indicati al comma 2 dell'articolo 24 del D. Lgs. 152/06;
- e) dall'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010;
- f) dallo studio di incidenza (eventuale);
- g) dall'esame delle ricadute socio economiche sul territorio (art. 50 comma 3 della L.R. 10/2010);
- h) da ogni altro documento ritenuto utile ai fini dello svolgimento del procedimento.

2. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA la struttura operativa verifica la completezza della documentazione, nonché l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010. Qualora la documentazione risulti incompleta, la struttura operativa richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da effettuarsi da parte della struttura operativa nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata.

3. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, la struttura operativa:

- pubblica sul sito web della Regione Toscana l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- pubblica sul sito web della Regione Toscana e rende accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, la documentazione di cui al comma 1 e l'eventuale documentazione integrativa depositata per il completamento formale dell'istanza;
- comunica per via telematica a tutti i soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 46 della L.R. 10/2010, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni alla struttura operativa, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale.

5. Qualora all'esito della consultazione si renda necessaria l'integrazione della documentazione presentata, la struttura operativa, entro i trenta giorni successivi, può, per una sola volta, chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente la struttura operativa può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Nel caso in

cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta.

6. La struttura operativa, ove motivatamente ritenga che le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa di cui al comma 5, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2 dell'articolo 24 del D. Lgs. 152/06, da pubblicare sul sito web della Regione Toscana. In relazione alle sole integrazioni alla documentazione si applica il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale.

7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri compresi sono pubblicati dalla struttura operativa sul sito web della Regione Toscana.

8. La struttura operativa valuta la documentazione presentata tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti dai soggetti competenti in materia ambientale. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.

9. Il provvedimento di VIA è adottato decorsi 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione, ovvero dal deposito della documentazione integrativa nel caso in cui la struttura operativa non disponga sulla medesima una nuova fase di consultazione del pubblico. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la struttura operativa, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, dando tempestivamente comunicazione al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento.

10. Il provvedimento di VIA, contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'Autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, e le eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente.